



SENT. N. 35/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **24151** del registro di Segreteria, proposto da **P.**

V., nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*,

rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Cantile, ed elettivamente domiciliato in Torino Corso Belgio n. 65/B, P.E.C. *annunziata.cantile@ordavvocati.com*;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2025, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, espone che l'INPS, in esito ad una verifica reddituale, con provvedimento dell'11/05/2023, notificato in pari data, ha comunicato all'esponente di aver accertato un indebito sulla sua pensione di euro 3.641,05, relativamente all'anno 2020, precisando di aver tenuto conto dei redditi diversi percepiti dal ricorrente nel 2019, asseritamente pari a euro 57.297,00 e dichiarati dal ricorrente con il modello 730/REDDITI/CU 2020.

L'INPS ha contestato, pertanto, al ricorrente l'avvenuto superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata all'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995, comunicando altresì che l'importo sarebbe stato recuperato sulla pensione di reversibilità goduta dal ricorrente a far tempo dalla mensilità di agosto 2022 in 60 rate mensili di euro 42,84, e per il residuo (pari a euro 1.070,65) con modalità che sarebbero state successivamente comunicate.

Con il presente ricorso, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irripetibilità del suddetto indebito, evidenziando il decorso del termine annuale per le verifiche reddituali e per l'azione di recupero previsto dall'art. 13 L. n. 412/1991, nonché l'assenza di un proprio dolo/mala fede, avendo assolto l'obbligo di comunicazione dei propri redditi per l'anno 2020 con l'invio della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730/2021 in data 20/06/2021.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 12/03/2025, deducendo l'obbligatorietà e il carattere vincolato degli accertamenti reddituali eseguiti, facilitata dalla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e da meccanismi di calcolo centralizzato, impostato secondo parametri di legge, nonché l'obbligo

	di collaborazione e comunicazione delle variazioni reddituali da parte del	
	pensionato.	
	Ha quindi precisato di essere venuto in possesso dei dati reddituali del	
	ricorrente, relativi all'anno 2019, attraverso la comunicazione effettuata	
	dall'Agenzia delle Entrate in data 05/07/2021.	
	Ad avviso della difesa dell'istituto previdenziale, il credito per l'indebito	
	previdenziale è regolato dai principi generali di cui all'art. 2033 c.c., con quanto	
	ne consegue in termini di prescrizione e di irrilevanza della buona fede del	
	percipiente.	
	All'udienza del 25 marzo 2025, la causa è stata trattata e decisa come da	
	dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.	
	L'art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 prevede una limitata cumulabilità	
	degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del	
	beneficiario: il superamento di determinate soglie reddituali (indicate	
	nell'allegata tabella F) determina una serie di riduzioni percentuali del	
	trattamento spettante.	
	Tale limitata cumulabilità impone un onere a carico dei beneficiari, che sono	
	tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente previdenziale ogni fatto	
	sopravvenuto che possa incidere sulla debenza o sull'importo della prestazione	
	(ai sensi, in particolare, degli artt. 86, quarto comma e 197, settimo comma, del	
	D.P.R. n. 1092/73).	
	Nel caso in cui si determini un indebito pensionistico, occorre, peraltro,	
	- pag. 3 di 8 -	

contemperare le esigenze di recupero dell'Amministrazione con la tutela dell'affidamento del beneficiario, che conosce una sorta di tutela "rafforzata" in relazione alla natura previdenziale delle prestazioni in questione.

La disciplina speciale in materia non consente, pertanto, di applicare *sic et simpliciter* la disciplina dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., invocata dalla difesa dell'INPS.

Dunque, mentre entro l'anno dalla sua liquidazione automatizzata, il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio ed è quindi soggetto a fisiologica revisione dall'Amministrazione (cfr. art. 5, comma 4, D.P.R. n. 429/1986 e art. 9, commi 1 e 2, D.P.R. n. 428/1985), una volta che la prestazione in capo al beneficiario si sia cristallizzata è necessario tenere in debito conto l'affidamento del percipiente nel frattempo maturato.

In tale evenienza, il recupero dell'indebito risulta quindi condizionato *"dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico"* (Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM).

Il contemperamento tra tali contrapposte esigenze (tutela della buona fede e recupero dell'indebito su trattamento ormai definitivo) è realizzato, nella materia che qui ci occupa, dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a mente del quale *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

Ne consegue che l'azione di recupero derivante, come nella fattispecie in

esame, dal superamento di un limite reddituale, va esercitata entro l'anno successivo dalla conoscenza da parte dell'INPS della variazione reddituale: trascorso tale lasso temporale, deve essere data prevalenza alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario del trattamento pensionistico.

In ordine al momento di decorrenza del termine annuale, la circolare Inps n. 47/2018 ha precisato che l'Ente può avere cognizione dei redditi del pensionato o direttamente, quando coincidenti con altre prestazioni erogate dall'Istituto medesimo, o indirettamente per il tramite e attraverso l'accesso alla banca dati dell'Amministrazione finanziaria.

Dunque, mentre in caso di redditi derivanti da prestazioni erogate dallo stesso Ente previdenziale il momento di conoscenza e conseguente decorrenza del termine per l'azione di recupero, va individuato nella data del provvedimento di liquidazione fonte del diverso reddito (ovvero, per i periodi successivi, contestualmente all'erogazione anno per anno), nel caso di dati reddituali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il momento di decorrenza va individuato in quello di trasmissione dei dati alla menzionata Amministrazione da parte del pensionato (cfr. questa Sezione, sent. n. 53/2022; conforme, n. 73/2023).

Da tale momento, infatti, i dati sono giuridicamente nella disponibilità dell'Istituto il quale, come previsto dall'articolo 13 sopra riportato, procede all'attività di verifica in modo continuativo (*"L'Inps procede annualmente alla verifica"*) e deve concludere il relativo procedimento, con l'eventuale contestazione di indebiti derivanti dal superamento dei limiti di cumulabilità, entro l'anno successivo.

A tal fine, non è ovviamente sufficiente la sola emissione del provvedimento

conclusivo della verifica reddituale e di accertamento e recupero dell'indebito, ma è altresì necessario che tali atti siano portati tempestivamente a conoscenza del destinatario, ai sensi dell'art. 1334 c.c., vertendosi in materia di notifica di atti con effetto sostanziale, interruttivo dei termini di prescrizione e di messa in mora (cfr. questa Sezione, sent. n. 73/2023 cit.).

2. Così delineato il quadro normativo di riferimento, va rilevato che nella fattispecie in esame appare pacifico che il ricorrente abbia regolarmente trasmesso all'Amministrazione finanziaria, nei termini, il modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2019 (Modello 730 REDDITI CU 2020), contenente tutti i dati reddituali rilevanti per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti di cumulabilità citati.

Da tale momento, l'Inps era giuridicamente in grado di accedere ai dati reddituali del ricorrente e di procedere, conseguentemente, al recupero dell'indebito rilevato, entro il termine del 31.12.2021 (anno successivo a quello di dichiarazione e di riferimento dell'indebito).

Ne consegue che non è legittimo, in quanto tardivo, il provvedimento di recupero dell'indebito in questione, notificato soltanto in data 11/05/2023, quindi oltre l'anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione fiscale.

Anche a voler tener conto della data del 05/07/2021, nella quale l'INPS afferma essergli stati trasmessi i dati reddituali dall'Amministrazione finanziaria (pur dalla stessa liberamente accessibili sin dal deposito della dichiarazione, l'anno precedente), comunque il suddetto provvedimento si appaleserebbe tardivo.

Non può, infatti, per contro dubitarsi della buona fede e del legittimo affidamento del ricorrente circa la spettanza della misura del trattamento

erogatogli: tali stati soggettivi sono meritevoli di tutela alla luce del positivo e

tempestivo adempimento degli oneri di dichiarazione a proprio carico, che

appare pacifico ed incontestabile alla luce degli atti.

Ne consegue che la tempestività del provvedimento di indebito, nella specie

non rispettata, assumeva, invece, carattere essenziale, alla luce dei principi

normativi e giurisprudenziali sopra ricordati, con conseguente sua illegittimità

per tardività.

Di qui irripetibilità dell'indebito di € 3.641,05 contestato, con conseguente

diritto del ricorrente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dal

medesimo istituto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di

euro 3.641,05, di cui al provvedimento di ripetizione di indebito per cui è causa,

adottato dall'INPS-sede di Torino.

Conseguentemente, CONDANNA l'INPS alla restituzione di quanto a tale

titolo trattenuto, oltre agli interessi legali da ogni singolo mese di trattenuta al

saldo.

CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte

ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali nella

misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore

del difensore antistatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/04/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente